

CXLIII.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1873

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Omaggio — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro — Considerazioni del Senatore Mauri, appoggiate dal Senatore Gadda, cui risponde il Senatore Miraglia, Relatore — Discorso del Ministro dell'Interno a favore del progetto — Replica del Relatore — Osservazioni e proposta di aggiunta del Senatore Borgutti all'articolo unico del progetto — Considerazioni e dichiarazioni del Senatore Astengo, cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Borgatti — Dichiarazione del Relatore — Proposta del Senatore Menabrea, combattuta dal Senatore Astengo — Spiegazioni del Senatore Menabrea — Avvertenze del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Errante — Considerazioni del Presidente del Consiglio — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Borgatti — Avvertenze del Senatore Gadda — Nuove osservazioni del Relatore e del Senatore Astengo contro il progetto — Rinvio dell'articolo unico allo squittinio segreto — Appello nominale — Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

« N. 500. Il Consiglio comunale di Arcidosso, provincia di Grosseto, porge al Senato motivate istanze onde ottenere la segregazione dei co-

muni del Monte Amiata dalla provincia di Grosseto, e la loro conseguente annessione alla provincia di Siena. »

Fa omaggio al Senato la Direzione generale delle strade ferrate meridionali di n. 30 esemplari della *Relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione di quella Società all'Assemblea generale degli azionisti.*

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato del risultato della votazione avvenuta a squittinio segreto.

Sono stati eletti Commissari di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma, i signori Senatori Des Ambrois con voti 41, Duchoqué con voti 30, Vitelleschi con voti 29.

Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro.

(V. *Atti del Senato N. 143.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione al Monte di Pietà di Roma, di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

« Il Monte di Pietà di Roma è autorizzato a ritenere e ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori in denaro nella città e provincia di Roma, secondo le norme che attualmente regolano l'ufficio del Banco dei depositi e prestiti, annesso al medesimo.

» Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione d'ufficio ricevono depositi obbligatori in denaro nella città e provincia di Roma, sono in facoltà di farne il versamento nel Banco dei depositi annesso al Monte.

» Nella Sessione prossima il Governo del Re, presenterà un apposito progetto di legge per ricondurre il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto d'Opera pia, e fino alla promulgazione della nuova legge, lo Stato posporrà i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte.»

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAURI. Non è senza grande trepidazione, ch'io prendo a dire qualche parola in sostegno di una legge, della quale l'Ufficio Centrale ha proposto il rigetto puro e semplice.

Nessuno professa più riverenza di me verso i membri onorevolissimi dell'Ufficio Centrale, e in ispecie verso l'illustre Relatore di cui è sì grande la competenza e l'autorità nelle materie giuridiche. Se non che, io credo che sia per l'appunto la preoccupazione dei concetti giuridici contemplati dall'alto e in astratto e al di fuori dell'applicazione alla pratica ed alla specialità del caso concreto di cui si tratta, che ha potuto condurre il dottissimo Relatore e i suoi degni Colleghi a mostrarsi così rigorosi e tenaci de' principii rimpetto a questo progetto di legge..

È sempre salutare l'attenersi al rigor dei principii, ma non è meno provvido il tener conto delle conseguenze della loro applicazione; nè certo io penso che possa essere tra noi chi ripeta il celebre motto: periscano le colonie, piuttosto che i principii.

Credo che non sarà disutile premettere in proposito qualche cenno sui fatti, senza entrare però nei particolari delle condizioni dell'Istituto di cui si tratta, e le cui vicende e massime le più recenti non formano davvero una pagina delle più onorevoli nella storia della cessata amministrazione pontificia.

Il Monte di Pietà di Roma per gli ordini pontificii, teneva vece di Banco di depositi obbligatori e giudiziari, e fungeva altresì da Depositeria urbana, in quanto era stato sostituito ad una speciale Depositeria creata da Papa Urbano VIII, e che venne a' dì nostri soppressa con una notificazione del cardinale Antonelli, segretario di Stato, nel 29 dicembre 1859.

Come Banco di deposito il Monte di Pietà riceveva le somme sottoposte a vincolo o per contratto, o per sentenza di tribunale, e curava egli stesso con opportune cauzioni l'adempimento del vincolo sulle somme di denaro così depositato, senza obbligo di corrisponderne alcun interesse.

Come Depositeria urbana aveva l'ufficio di ricevere e vendere gli oggetti mobili caduti in esecuzione, ed anche di vendere giudizialmente gli stabili, col diritto di prelevare il 7 per cento a titolo di custodia sulle somme ricavate; e da depositarsi nel Banco a disposizione sì delle parti, che dei tribunali.

Secondo gli ordinamenti pontificii, il Monte di Pietà aveva anche facoltà di valersi per i proprii bisogni delle somme depositate; onde avvenne, che nel novembre 1870, dopo l'inseguimento in Roma del Governo nazionale, quando per cura del Governo stesso venne fatta una indagine delle condizioni del Monte di Pietà, la quale si affidò ad un contabile lombardo di rara perizia, si accertò che il Monte trovavasi debitore verso il Banco di depositi e prestiti d'una somma di quasi 3 milioni, e di quasi 2 verso la Depositeria urbana.

Presso a poco all'epoca in cui seguiva questa indagine sullo stato del Monte di pietà, e se ne verificava siffatta condizione, esciva il Decreto Reale del 27 novembre 1870 con cui si promulgava nella Provincia romana, per

avervi effetto dal 1 gennaio successivo 1871, la legge generale dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti. Sarebbe stato certamente opportuno di non pubblicare quella legge nella Provincia di Roma se non prevedendone e regolandone gli effetti verso gli istituti locali di somigliante natura; ma questo non fu fatto e il non averlo fatto, diede origine a uno stato anormale di cose, cui adesso si cercherebbe di provvedere mercè questo progetto di legge. Poco stante entrò in vigore nella Provincia romana anche il Codice di procedura civile; e con la sua attuazione il Monte di pietà di Roma cessò dell'essere depositaria urbana e liquidò tutto il suo debito verso di essa.

Tuttavia non cessò coll'attuazione della legge sulla Cassa dei depositi e prestiti dall'essere Banco di deposito a un bel circa com'era in addietro, nè accadde che gli venisse meno la pubblica fiducia.

Da ragguagli che ho sotto gli occhi ed ho ragione di credere esatti, il movimento dei depositi presso il Monte di Pietà nel 1871 fu di oltre un milione e mezzo per depositi ricevuti, e di oltre due milioni per depositi rimborsati. Nel 1872 poi fino ai 15 settembre furono ricevuti a titolo di deposito lire 1,561,148, e rimborsate lire 1,108,594.

Dagli stessi ragguagli risulterebbe che la condizione del Monte di pietà rimpetto alla depositaria urbana era all'epoca medesima, cioè al 15 settembre 1872 la seguente: Debito per i depositi vincolati, fruttiferi, lire 2,269,248,62; debito per la depositaria urbana L. 1,570,227,88.

Vede il Senato che trattasi di una condizione di cose che era in correlazione alla irrepugnabile eloquenza delle cifre, si presenta abbastanza grave. Ognun sa quanto siano ardue le liquidazioni, e ognun può pensare, che conseguenze sia per trarsi dietro, la liquidazione di un Istituto, quale è il Monte di pietà di Roma, ove debba senza alcun rinfianco far luogo al soddisfacimento del debito esposto.

Di qui sorge la convenienza amministrativa del provvedimento, contenuto nel progetto di legge, che, approvato già dall'altro ramo del Parlamento, è ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Già emerge dal testo stesso del progetto, che si tratta di un provvedimento temporaneo, ristretto alla breve durata di un anno, onde è

chiaro ch'esso è determinato da un'urgenza che non consente indugio.

Con questo provvedimento si mira ad impedire che, cessati i depositi, manchino al Monte di pietà i mezzi per soddisfare al suo debito e agli altri molteplici impegni suoi, mentre continuando esso per un anno a ricevere i depositi, può nutrirsi speranza, che quella liquidazione a cui deve procedere, non gli riesca disastrosa.

Certo è che il Monte di pietà ha dinanzi a sè la prospettiva di una prossima liquidazione alla quale non può per alcun verso sottrarsi. Trattasi di provvedere che essa segua in modo che non ne abbiano scapito e troppo scapito gli interessi dell'Istituto medesimo, che per la natura sua, rappresenta gli interessi d'una gran parte della popolazione romana, e massime delle classi meno agiate: trattasi che siffatta liquidazione non si traduca in una crisi.

Remove il pericolo di una crisi del Monte di pietà di Roma come istituto di credito, la quale involgerebbe pur quella di esso Monte come Opera pia, mi pare che debba essere il pensiero, onde ha da essere predominata la discussione di questo progetto di legge. Desidero d'ingannarmi, ma io son convinto che la temuta crisi sarebbe feconda di conseguenze gravi, sia nei rispetti finanziari, sia nei rispetti politici. Nei rispetti finanziari, per quella gran massa di interessi che sono complicati nell'azienda del Monte di pietà; nei rispetti politici, in quanto che, quando cessasse la fiducia in quell'istituto, si manifesterebbe sicuramente un vero timor panico nella popolazione romana ed in ispecie nella men colta, onde potrebbero sorgere apprensioni di turbamento dell'ordine pubblico. Parmi che la prudenza più volgare imponga di tener conto d'una siffatta condizione di cose.

Del Monte di pietà di Roma, deve accadere di certo un vero innovamento, in forza del quale la sua amministrazione, tenuta ora da un commissario Regio, sarà riordinata a forma della legge sulle opere pie, dovendo esso ridursi ad essere ciò solo che avrebbe sempre dovuto essere, vale a dire semplicemente un'opera pia.

Per tal guisa il Monte di pietà, cesserà di essere un Istituto di credito, ma senza un'improvvisa crisi, senza metterci innanzi il doloroso spettacolo d'un'istituzione in rovina. A tal proposito mi suggerisce una sapiente sen-

tenza, che mi sovviene di aver raccolta dalle labbra del conte di Cavour. Parlando un giorno per l'appunto di certi Istituti di credito minacciati di ruina, quel grand'uomo di Stato uscì a dire: « Bisogna non fare intorno a noi delle ruine; le ruine si convertono in macerie, le macerie si convertono in proiettili, ed i proiettili d'ordinario si lanciano contro i Governi. »

A causar la ruina del Monte di pietà di Roma come Istituto di credito e a far cessare i danni conseguenti che ne verrebbero all'opera pia, è principalmente rivolto questo progetto di legge, che a parer mio può essere approvato dal Senato, come già fu dalla Camera de' Deputati, sebbene non risponda al rigore de' principii giuridici più esatti.

Or bene, per queste considerazioni generali e forse troppo generali, ma fondate nel vero, io prego il Senato di non accogliere la rigorosa proposta dell'Ufficio Centrale e di farsi a discutere questo progetto di legge, intorno al quale io spero che sia per dare favorevole suffragio.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole preopinante Senatore Mauri.

Io ho letto questa Relazione e mi parrebbe di aver rilevato in essa come l'attuale progetto di legge sia giudicato quasi un espediente ideato dal Governo per rimediare alle condizioni economiche del Monte di pietà.

Quest'è un errore sotto un certo aspetto, mentre è una verità sotto un altro.

È un errore il credere che il Governo abbia escogitato questa istituzione eccezionale a Roma pei depositi.

Il Governo ha voluto semplicemente conservare lo stato di fatto, esso ha tentato con questo progetto di legge di non peggiorare la condizione del Monte di pietà. Non è il Governo italiano che ha fatto una proposta nuova; esso solo ci ha proposto di soprassedere ad una novazione e per questa parte dell'amministrazione si faceva una momentanea remora ad applicare il sistema generalmente stabilito; consigliandoci a conservare per alcun poco il sistema romano.

La Relazione chiede: Come mai noi potremo adottare un progetto così eccezionale?

Abbiamo la legge generale la quale stabilisce

dove e come si devono fare depositi. Noi andiamo contro la legge generale, ma è appunto per questo che noi proponiamo un progetto di legge eccezionale.

L'argomento, che si presenta con tanta pompa dal Relatore, non è che una petizione di principio.

È appunto un'eccezione che ci occorre per le ragioni che ha svolte con molta saviezza, a mio avviso, l'onorevole Senatore Mauri.

La ragione principale che mi sembra di rilevare in questa relazione, e su cui si appoggia la proposta di respingere questa legge la quale dispone di lasciare che il Monte di Pietà attinga questi capitali a quella fonte da cui gli ha attinti finora, è la seguente: che il Governo, cioè deve intervenire direttamente colla propria garanzia, colle proprie obbligazioni, quando vi è una legge che obblighi i cittadini a fare dei depositi in una cassa.

Ma anche qui mi pare che l'argomento non sia fondato sul vero per lo meno nella sua totale ampiezza, perchè la garanzia del Governo è la migliore delle garanzie, e questa garanzia c'è in modo reale quantunque limitata. Il Governo creditore principale del Monte di Pietà garantisce i depositanti col proprio credito che egli pospone al loro credito. I depositanti dovranno essere pagati prima del Governo. E dopo ciò si dice che il Governo non presta alcuna garanzia?

Questa postergazione non è invece il modo più naturale con cui nelle posizioni difficili di un debitore intervengono ad aiutarne la liquidazione i creditori che non lo vogliono lasciar perire?

Ora, cosa vogliamo noi se non procedere ad una prudente liquidazione, riducendo il Monte alle limitate proporzioni di Opera Pia?

Le sue condizioni sono già state fatte evidenti da una inchiesta, di cui ha parlato l'onorevole Mauri. Colla postergazione dei crediti del Governo, le condizioni del Monte sono attive di oltre quattro milioni.

Come si può dunque dubitare della garanzia dei depositanti quando trattasi di un periodo così breve, quale si è quello di un anno?

Io credo che queste poche mie considerazioni valgano, se non a distruggere, almeno a diminuire la opposizione che si fa al progetto.

Le ragioni esposte dalla Relazione in tesi astratta sono giustissime, ma non tengono conto

delle circostanze speciali e quindi non sono pratiche.

Noi abbiamo un istituto il quale ha vissuto con questi capitali; questi capitali non hanno corso mai alcun pericolo; prima di tutto perchè essi non sono adoperati allo scoperto, od in operazioni vaghe, ma sono adoperati in operazioni con pegno; quindi vi è garanzia diretta nel loro impiego. Abbiamo poi la garanzia indiretta del principale creditore che posterga le ragioni proprie ed in tale stato di cose io vi chiedo quale è la ragione per cui voi volete ferire, uccidere il Monte di Pietà? Ed il provvedimento che il Governo propone per sollevare una posizione pericolante voi l'adoperate per peggiorarla? Sì, peggiorarla, perchè dopo la vostra proposta, la condizione del Monte rimane scossa.

Io prego l'Ufficio Centrale a meditare sulle conseguenze della sua ripulsa e voglio sperare che modificherà le sue conclusioni. Ad ogni modo io voglio concludere esprimendo la speranza che il Senato, quando l'Ufficio Centrale persistesse nella sua proposta, non vorrà seguirlo, perchè realmente non è in questo modo che, con una relazione fatta bene e con molto studio, ma che per la brevità del tempo non ha potuto tener conto di tutte le antecedenze di questa Istituzione, si deve venir ora a proporre il rigetto della legge. E non dico a caso che l'Ufficio Centrale non ha potuto tenere conto della posizione e delle condizioni del Monte di Pietà, dacchè non ha avuto il tempo materiale per farlo, e perchè credo che i fatti accennati non sieno esatti. Ed invero vedo accennato che furono fatti dei depositi per ordine dell'autorità amministrativa. Ora questo non sussiste; sta invece precisamente l'opposto, che il progetto attuale di legge è provocato da una disposizione della Prefettura, la quale ha diffidato il pubblico facendo conoscere che questi depositi fatti al Monte non erano regolari, finchè non interveniva un progetto di legge.

Ecco adunque perchè, quando io sento che furono commessi errori per parte dell'autorità amministrativa, devo concludere che non si è avuto il tempo, malgrado tutta la buona volontà, di esaminare gli antecedenti che hanno provocato il progetto di legge. Dippiù qui io vedo asserito che molti hanno reclamato per questi depositi. Anche questo non è assolutamente vero. È vero anche qui l'opposto;

molti hanno reclamato perchè la Prefettura non permetteva i depositi fatti al Monte di pietà e non li doveva permettere finchè appunto, come accennava, non fosse intervenuta la legge.

Ed io accennerò ad uno solo dei molti che hanno reclamato perchè tali depositi non si permettevano. Dico ciò unicamente perchè questo reclamo è certo il più autorevole. Il Comune di Roma ha replicatamente insistito perchè continuassero i depositi al Monte di Pietà ed ha sostenuto col voto dei suoi legali (e sono legali molto autorevoli quelli dei quali il Comune di Roma si serve per i suoi affari), che i depositi erano fatti legalmente.

Io, o Signori, non vado fin là. Io credo invece, come ho detto, che sia necessario un progetto di legge e che non sia conveniente abbandonare una istituzione che per tanto tempo ha servito bene il paese; ma credo che sia opportuno conservarla per tante altre ragioni anche indirette che io non tocco, ma alle quali ha già accennato l'onorevole Senatore Mauri.

Io adunque concludo pregando la Commissione di recedere dal suo voto, e spero che ciò possa avvenire.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo ai due preopinanti, e preliminarmente dico all'onorevole Gadda, il quale ha accennato di avere io distesa la Relazione con pompa per avversare il progetto ministeriale, che conosco tanto la mia nullità, da scrivere sempre con modestia e brevemente.

Ho però il coraggio di esporre francamente le mie opinioni, ed in un affare di tanta importanza ho scritto con brevità la Relazione, non perchè non avessi potuto con altre ragioni dilungarmi sull'argomento, ma per evitare che si aprisse una seconda discussione irritante a spese del credito di quel Monte di Pietà, che risveglia in Roma care reminiscenze. Nè accetto la commiserazione che l'onorevole Gadda ha avuto per l'Ufficio Centrale, attribuendo alla strettezza del tempo la impossibilità di uno studio profondo della quistione, perciocchè la quistione è stata troppo studiata, per poter l'Ufficio Centrale divenire a quelle conclusioni le quali, nell'opposizione del Ministero, dovevano incontrare acerrimi oppositori. Ed io avea declinato l'onore di accettare l'incarico della Relazione, a motivo che, per la mia posizio-

ne ufficiale in Roma, mi trovo in una situazione delicata, avendo dovuto svolgere da capo a fondo le vicende del Monte, e trattare con le autorità e coi privati sulla responsabilità dei depositi necessari ed obbligatori che si fanno nel Monte di Pietà.

Ma è stata tanta la cortese deferenza dei miei rispettabili Colleghi per la povera mia persona, che io ho dovuto accettare il mandato, e studiare a fondo la quistione, per non mancare ai doveri di Relatore, il quale deve essere preparato a tutte le possibili obiezioni, per potere rassegnare al Senato tutti gli elementi che si presentano pro e contra per la risoluzione del problema.

Passo ora a rispondere agli argomenti addotti dagli onorevoli preopinanti a favore del progetto di legge. E dirò primamente che l'Ufficio Centrale riconosce nel Ministero il merito di voler venire in soccorso di un Istituto che non versa in favorevoli condizioni, e l'Ufficio Centrale lo invita a trovare un espediente per conseguire questo nobile fine. Ma il mezzo che si propone sembra anomalo ed illegale, perciocchè ripugna a tutti i buoni principii di alta convenienza e di giustizia, che il danaro dei cittadini e dei pubblici stabilimenti per depositi necessari ed obbligatori si affidi ad un Istituto della cui solvibilità non risponde lo Stato, ed in un momento in cui il diritto pubblico e civile del Regno proclamano, a norma di civile garentia, essere lo Stato debitore diretto del denaro che per disposizione di legge o della Autorità giudiziaria o amministrativa viene depositato.

Per fermo la legge 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti è stata estesa alla provincia romana col Decreto legislativo 17 novembre 1870, Decreto che è opera dello stesso Ministero il quale ora con una tardiva resipiscenza ne deplora quasi l'attuazione.

Ma nel Senato del Regno non è lecito discutere della bontà delle leggi dopo promulgate, e Governo e autorità costituite debbono curarne l'esatta osservanza. Ed io debbo rendere la dovuta giustizia all'onorevole Ministro delle Finanze, il quale da quell'uomo accorto ch'è, comprese che in Roma il Monte di Pietà non poteva più ricevere i depositi necessari ed obbligatori dopo che venne estesa a questa provincia la legge generale sulla Cassa dei depositi e prestiti; chè anzi fu sollecito a comuni-

care istruzioni e disposizioni perchè i depositi necessari ed obbligatori si facessero nella Cassa dei depositi e prestiti. E queste istruzioni e disposizioni diede l'abile Ministro, non solo in ossequio alla legge, ma per liberare il Governo ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità civile verso l'Erario e verso i privati; perciocchè ognuno intende che, ricevendo il Monte di Pietà, che ha un Commissario governativo, depositi necessari ed obbligatori, si presenta spontanea la conseguenza che, non avendo il Governo impedito tali depositi, o versati nell'utile tempo i depositi medesimi nella Cassa dei depositi e prestiti, la responsabilità, pei principii di ragione universale e per l'espresso disposizioni della legge, ricade sulle persone che si trovano in contravvenzione.

Nè è venuto meno al Governo il concorso dell'autorità giudiziaria, per far eseguire la legge in Roma, e trasfondere in tutti il convincimento che i depositi giudiziari ed obbligatori non erano legalmente fatti, se non nella Cassa dei depositi e prestiti.

Il Relatore, che ebbe l'onore d'insediare in Roma la nuova Magistratura, dovrebbe dare le analoghe istruzioni perchè la legislazione in questa parte venisse eseguita, e non è a maravigliare che le nuove istituzioni presentino nei primordi della loro attuazione non lievi difficoltà; ma il senno pratico dei romani e degli uomini illuminati che regolano gl'interessi delle famiglie e del commercio, valsero a persuader tutti che il benefico e benevolo provvedimento della Cassa di depositi e prestiti, che assicura i depositi necessari ed obbligatori con la garentia dello Stato, costituisce uno dei più grandi benefici delle nuove istituzioni. Epperò i depositi giudiziari ed obbligatori, che si sono fatti per disposizione dell'autorità giudiziaria o delle persone incaricate per ragione di ufficio a ricever somme, si sono fatti nella Cassa di depositi e prestiti.

Nè debbo tacere che l'onorevole Ministro delle Finanze si preoccupò molto e giustamente della necessità di questi depositi nella Cassa dei depositi e prestiti, e debbo dire che, con ministeriale del 3 luglio 1872 al Relatore indirizzata come primo presidente della Corte di Appello, mostrava il suo rincrescimento perchè i funzionari dell'ordine giudiziario avessero, sino a quel momento, pei depositi necessari ed ob-

bligatori preferito il Monte di Pietà alla Cassa di depositi e prestiti. Ma gli si rispose convenientemente, cioè a dire che il Ministero era in un errore di fatto, e si dimostrò con gli analoghi documenti che da parte dei funzionari giudiziari si erano i depositi sempre fatti nella Cassa dei depositi e prestiti. E debbo aggiungere che l'accordo del Relatore, come magistrato, col Governo per la esecuzione della legge è stato tale, che sino al momento in cui ho l'onore di parlare, il Ministero è stato lieto di vedere che i depositi giudiziari si versano con tutta regolarità nell'ufficio dalla legge destinato. Il Senato ed il Ministro veggono i documenti che ho nelle mani. Questi documenti fan fede che più di un milione e trecento mila lire si sono versate nella Cassa dei depositi e prestiti dai sindaci dei fallimenti, dai cancellieri giudiziari, per cauzioni in materia penale e pel decimo del prezzo offerto dai deliberatari nei giudizi di espropriazione, dagli uscieri per offerte rifiutate e dai privati per le somme il cui deposito si era ordinato dai tribunali negli atti della giustizia contenziosa e volontaria.

Che se l'onorevole Presidente del Consiglio dal suo posto mi mostra uno stato di altri depositi giudiziari fatti nel Monte di pietà, ho l'onore di rispondergli che, per convenzioni delle parti, questi depositi essendosi fatti nel Monte di pietà, le conseguenze non riguardano che le parti contraenti.

Prevedo che l'onorevole Presidente del Consiglio mi dirà che il Monte abbia ricevuto in questo intervallo ingenti somme per depositi necessari ed obbligatori; ma mi è facile rispondere che tali depositi hanno avuto luogo per fatto di autorità amministrative, delle quali io non mi erigo a censore.

Laonde la posizione di fatto in Roma è questa: che la legge del 17 maggio 1863 sulla Cassa dei depositi e prestiti attuata nella provincia romana in virtù del decreto legislativo 27 novembre 1870, ha ricevuto la sua piena esecuzione; che il Governo e l'autorità giudiziaria sono stati d'accordo perchè non fosse violata, e che i cittadini l'hanno benedetta per aver trovato in essa quella salutare garentia che fa scorgere nella obbligazione dello Stato la inviolabilità del deposito nell'interesse del deponente e dei terzi.

In questo stato di cose, quali sarebbero le ragioni di convenienza sociale e di giustizia, e

dopo tre anni di utile sperimento, di tornare indietro, e mettere i cittadini della provincia romana fuori il diritto comune? Altra ragione non si presenta che quella di aiutare il Monte di pietà. Ripeto, che lodevole e santo è il fine, ma sarebbe di pessimo esempio il voler far grazia ad un Istituto privato col danaro dei privati, ai quali vien meno la garentia dello Stato. Di già nell'altro ramo del Parlamento si è molto disputato della garentia dello Stato per i depositi necessari, che a termini del progetto di legge si dovrebbero fare nel Monte di pietà.

Ma appena sollevata questa quistione lo stesso Ministero non fu d'accordo su questo grave argomento. L'onorevole Presidente del Consiglio nella tornata del 28 maggio avvertì non doversi pregiudicar questa delicata quistione, e l'onorevole Ministro delle Finanze nella sua lealtà e con quel suo conciso linguaggio, fece intravedere che non si potesse togliere la garentia dello Stato, ma che per la condizione economica del Monte non era opportuno penetrare troppo addentro in questa delicata quistione. — Ma ruppe una lancia, dopo un dotto discorso dell'onorevole deputato signor Raeli, l'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale, solennemente e con gravi argomenti dimostrò, che proposto il dubbio bisognava risolverlo, e che la garentia dello Stato doveva rimaner ferma per i depositi necessari ed obbligatori da farsi nel Monte di pietà di Roma.

Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli si sottopose a nuovo studio il progetto ministeriale, e sventuratamente ne è uscito l'attuale progetto contro l'opinione che avea manifestato il Ministro di Giustizia. E tanta dissonanza nel seno dello stesso Ministero non deve fare aprire gli occhi, per evitare un'anomalia che turba gli interessi delle famiglie e la proprietà sacra dei cittadini e dei pubblici stabilimenti?

Si è detto che la posizione economica del Monte, specialmente ora che lo Stato secondo il progetto di legge pospone i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte, offre sicure guarentigie, e che d'altronde, con la vigilanza del Regio Commissario, il Governo aggiunge alle guarentigie nel patrimonio del Monte la propria responsabilità morale.

Anzitutto si può rispondere, che se il Ministero è tanto sicuro della solvibilità del Monte,

perchè poi incontra tanta difficoltà a fare introdurre nella legge almeno la malleveria dello Stato? Ma la principale considerazione di ordine superiore contro la pretesa responsabilità morale del Governo sta in quel principio di giustizia e di economia sociale, che gli uffici di depositi necessari nei paesi veramente civili sono un ausiliario potente alle finanze dello Stato, per la garanzia che lo Stato stesso dà a coloro, cui spettano le somme depositate. Togliete la garanzia dello Stato, e viene a mancare dalle sue basi fondamentali il principio che ha fatto introdurre la teoria dei depositi necessari nelle pubbliche casse.

Comprendo, che ammettendo la garanzia dello Stato, il Governo dovrebbe riformare tutti i regolamenti del Monte separando le tre diverse funzioni che ha questo Istituto, cioè di pegni, di credito, e di deposito, ed è per questa ragione che l'Ufficio Centrale non ha proposto un emendamento, ma piuttosto la reiezione del progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'eloquente discorso dell'onorevole Senatore Miraglia a sostegno delle conclusioni della Giunta perchè venga respinto il progetto di legge che darebbe facoltà al Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi obbligatorii, intese a dimostrare una tesi, che nessuno contrasta. Il suo discorso mira particolarmente a provare che nello Stato presente della legislazione sarebbe un atto illegale, ingiusto, quello di permettere a quell'Istituto di ricevere gli anzidetti depositi. Ma questo lo sappiamo tutti, e appunto per questo motivo il Governo è venuto davanti al Parlamento a proporvi una legge che deroghi a quella sulle Casse dei Depositi e Prestiti.

È forse una violazione d'un diritto naturale o dello Statuto, la modificazione della legge sui depositi e prestiti? È essa tale questa legge da non potersi in via eccezionale, e per alcuni casi, per gravi considerazioni, modificare? A me pare che no: a me pare che una legge posteriore possa sempre modificare una legge anteriore; la può anzi abolire, come la può restringere in certi limiti o a certe località. Ora, è appunto questo lo scopo per cui l'abbiamo presentata, e stimo quindi affatto inutile il discutere, se nello stato presente della legislazione, si possa o no autorizzare il Monte di pietà a rice-

vere i depositi obbligatorii. Già lo sappiamo che in via normale non può; ma con una legge eccezionale e temporanea per Roma, qual sarebbe quella che proponiamo, è evidente che non si viola nessun diritto stabilito dallo Statuto; noi lo possiamo fare. Noi dobbiamo bensì esaminare; è egli conveniente il farla? Non si lederebbero, per avventura, facendola, i diritti dei cittadini? Ecco, mi pare, le due questioni che è d'uopo trattare.

Che sia conveniente il farla nell'interesse del Monte di pietà, mi pare che emerga dallo stato stesso di quest'istituto; e tutti quelli che ne conoscono le condizioni saranno al certo persuasi di tal convenienza.

Che il Governo abbia un interesse di venire in aiuto del Monte di pietà, e di impedire che esso sia costretto a restringere o a sospendere le operazioni che ridondano a beneficio della numerosissima classe dei poveri e dei meno agiati, non può essere posto in dubbio. Ragioni di ordine pubblico consigliano certamente a evitare che venga ristretto il capitale ora destinato a sollievo della classe più indigente. Considerata quindi la questione dal lato della convenienza, nessuno potrà negare la necessità di venire in aiuto al Monte di pietà di Roma. Ma oltre d'esser conveniente, è egli anche giusto ed equo un tale provvedimento?

Io credo che sì, e si può dimostrarlo facilmente.

Il Monte di pietà di Roma da una lunga serie di anni era legalmente in possesso della facoltà di ricevere depositi per prestiti; oltre di questa facoltà, aveva pure la depositaria urbana, poteva fare operazioni di credito oltre quelle di anticipazioni sopra pegni, e aveva dei vantaggi che la legge gli assicurava, per poter adempiere a' suoi obblighi. Viene il Governo Italiano a Roma, e con la legge dei depositi e prestiti priva questo istituto della precipua sorgente donde ricavava i capitali necessari per far fronte alla restituzione dei depositi di qualunque natura che riceveva legalmente e anche per continuare la sua opera di beneficenza col far mutui a tenue interesse, o anche gratuitamente sopra pegni alla gente più bisognosa.

Ma che le pare, onorevole Miraglia? Ascolti i sentimenti della sua umanità; crede egli che sia un atto giusto ed equo il togliere al Monte di pietà uno de' mezzi precipui onde si provvedeva di capitali, senza dargli tempo di poter almeno liquidare il suo avere? Ma se un cre-

ditore che abbia ad esigere un credito dal suo debitore, cita quest'ultimo davanti al Tribunale, il Tribunale suol dar sempre al debitore stesso un tempo più o meno lungo per soddisfare a'suoi obblighi. Deve forse il Governo esser meno equo e tollerante del Magistrato verso un privato qualunque? Ha egli forse il Governo interesse a esser così rigoroso verso questo istituto, da voler l'applicazione assoluta e immediata della legge sui depositi e prestiti? L'onorevole Miraglia dirà: ma il Governo non doveva promulgar la legge sui depositi e prestiti, o doveva sospenderne l'applicazione.

Se il Governo avesse conosciuto, quando si venne a Roma, le condizioni del Monte di pietà, forse avrebbe anche sospesa l'applicazione della legge; e se ciò avesse fatto, crede l'onorevole Miraglia che il Governo si sarebbe reso colpevole dirimpetto al paese, dirimpetto al Parlamento, d'aver commesso un atto illegale? Suppongo, come vede, una cosa che poteva avvenire, cioè che il Governo, conoscendo a fondo le condizioni del Monte, avesse creduto necessario di sospendere per qualche tempo l'applicazione della legge dei depositi e prestiti, continuando quindi ancora al Monte di pietà le facultà di ricevere i depositi obbligatori, per dar tempo alla liquidazione dei depositi che aveva, e alla soddisfazione degli altri suoi impegni.

Dunque se il Governo, perchè non conosceva in quel momento tutte le condizioni economiche e finanziarie del Monte, ha commesso, se volete, un'inavvertenza nel publicar subito anche quella legge, non vorrete permettergli ora di riparare a quell'inconveniente? E se l'onorevole Senatore Miraglia non troverebbe di che censurare il Governo nel caso che avesse sospeso allora la pubblicazione della legge, come lo vuol censurare oggi perchè....

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.... viene a chiedere la riparazione di un errore colla sospensione provvisoria?

A me pare evidente che il provvedimento chiesto dal Governo a favor del Monte di pietà di Roma non abbia nulla di illegale, e che sia un provvedimento richiesto dalle circostanze particolari in cui si trova quel' istituto; un provvedimento di equità e di giustizia verso di esso; poichè se tale provvedimento non si adottasse, potrebbe trovarsi nella necessità

di restringere e anche sospendere tutte quelle operazioni che fa da tanto tempo a beneficio delle classi più indigenti e bisognevoli; onde anche l'ordine pubblico potrebbe soffrirne turbamento.

Riguardata pertanto da questi aspetti la proposta legge, credo che sia degna della considerazione del Senato, e ne meriti l'approvazione.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia entra in altra serie di considerazioni. Egli dice: sta bene che il Monte meriti dei riguardi, e che il Governo debba cercar espedienti per venirgli in aiuto; noi non contestiamo ciò, anzi approviamo l'impegno che il Governo dimostra per un istituto tanto benemerito e necessario, particolarmente in Roma; ma soggiunge: — volete soccorrere questo Monte col danaro e con danno dei terzi?

Ecco la grande difficoltà che oppone l'onorevole Senatore Miraglia. Se non che, è egli vero quel che l'onorevole Senatore suppone? È egli vero che i terzi corrano alcun pericolo? Qui è tutta la questione.

L'onorevole Senatore Miraglia discenda alquanto da quella sfera elevata del diritto puro, dell'eguaglianza pura de' cittadini in faccia alla legge, e venga all'applicazione di questo sacrosanto principio. Imperocchè converrà pur esaminare quali sieno le vie pratiche da tenere, perchè sia raggiunto lo scopo del principio stesso di eguaglianza della legge per tutti, che è appunto quello d'impedire che sieno effettivamente violati i diritti di tutti e di ciascuno.

Ora, sono egli violati i diritti d'alcuno dalla proposta legge? A me pare che no. La situazione economica e finanziaria del Monte è messa pienamente in chiaro; venne pubblicata ed è conosciuta da tutti i Senatori. Or bene, quando un istituto vi offre un bilancio patrimoniale che ad un passivo di 15 milioni contrappone un attivo di 17 milioni, si può già essere abbastanza tranquilli. Ma il Governo col suo progetto migliora grandemente tal condizione nell'interesse dei terzi, cioè, dei creditori dei depositi d'ogni maniera fatti al Monte; e perchè ciò? Perchè il Governo posticipa i suoi crediti, che sono circa 2 milioni e mezzo. Non parlo degli altri 7 milioni che corrispondono al prestito Rothschild, i quali sono a parte e non figurano nella situazione di cui mi occupo.

Questa situazione, come ho detto, presenta

15 milioni di passività, a fronte di 17 milioni d'attivo. Togliendo 2 milioni e mezzo, ne riduciamo il passivo a 12 milioni e mezzo, ai quali contrapponiamo i 17 milioni di attivo. Ma non le pare che in questo modo i possessori dei depositi si trovino più che garantiti? A me ciò sembra manifesto.

Eppoi l'onorevole Miraglia non ha tenuto conto d'un'altra disposizione della proposta legge, cioè che la facoltà data al Monte di ricevere depositi giudiziari, non dura che per un anno, e che fra un anno il Governo promette di presentare un progetto di legge mercè il quale verrà regolata la condizione del Monte, separata cioè la sua gestione da quella degli altri istituti di credito, e operata la liquidazione de' medesimi.

Ora, crede egli che nel corso di un anno possa la situazione finanziaria ed economica del Monte peggiorare in guisa da far correr pericolo ai possessori dei depositi obbligatorii e giudiziarii? Ciò mi pare estremamente difficile. Aggiunga l'altra garanzia, che il Monte è amministrato da un Commissario Regio e quindi sotto la sorveglianza del Governo; e anche questa è una seria garanzia che quei depositi non corrono verun pericolo.

Sa chi farebbe correr pericolo a tali depositi, onorevole Miraglia? Sarebbe la reiezione di questo progetto di legge, che potrebbe aver per effetto di destare, in tutti i creditori del Monte, il sospetto che il Parlamento non creda solvente quell'istituto; onde cesserebbe naturalmente al medesimo l'affluenza dei capitali, e si affollerebbero invece i suoi creditori per esigere la riscossione dei depositi fatti; il che renderebbe assai pericolosa la condizione del Monte.

Ma pericolosa in che senso? Non è già che il Monte non abbia un patrimonio da poter pagare tutti i suoi debiti. Ho detto, e ripeto che il suo patrimonio è più che sufficiente: ma bisogna considerare che la massima parte di questo patrimonio è composto di stabili; e se voi volete obbligare il Monte, per sopperire alla restituzione dei depositi in breve tempo, a mettere in vendita in fretta e furia i suoi stabili, è chiaro che voi obbligate quell'istituto a perdere sul valore di questi stabili una somma più o meno cospicua; e potrebbe benissimo accadere in conseguenza, che invece di trovarsi, qual è presentemente, il Monte attivo, divenisse passivo. Ecco veramente il pericolo,

onorevole Miraglia, che dev'essere interesse del Governo e del Parlamento l'evitare.

Ora conchiuderò, o Signori, questo mio breve discorso con l'espore al Senato lo stato in cui si trovava il Monte di Pietà, prima che il Governo italiano venisse a insediarsi in Roma.

Evidentemente, chi conosce la storia di quest'istituto, non può a meno d'essersi fatta questa convinzione, che il Governo pontificio ha contribuito moltissimo a render difficile la condizione economica del Monte.

Il Monte, fin da' suoi primordi e per una lunga serie di anni, ha avuto una esistenza quasi autonoma e indipendente; ma poi cadde nelle mani del Governo che lo amministrava per mezzo d'impiegati da lui nominati, obbligando il Monte a far certe operazioni di credito, e di prestiti ai terzi a condizioni che venivano dal Governo stesso prescritte.

Era il Governo che nominava il Direttore generale e tutti gl'impiegati del Monte, fra i quali taluno che non pare l'abbia guari bene amministrato, perchè lo lasciava in una condizione estremamente pericolosa. Dunque anche questo fatto, questa ingerenza presa dal Governo anteriore, questa responsabilità che il Governo pontificio ha contratta verso l'amministrazione del Monte per aver cooperato a ridurlo nelle condizioni in cui si trova; sono tutte cose che devono essere ben presenti al Governo che è succeduto, e che dee tenerne il debito conto.

Noi vi proponiamo pertanto un mezzo che d'altra parte era già stato accordato al Monte dal cessato Governo Pontificio: vi proponiamo di procurargli, e solo per un dato tempo, i mezzi di fare una tal quale liquidazione de'suoi debiti e crediti per mettere affatto al sicuro la sua esistenza soddisfacendo a'suoi impegni. Il Governo, col posticipare i suoi crediti, mette il Monte in condizioni economico-finanziarie sicure, per modo che i terzi, i depositanti, non possono correre alcun pericolo. Quindi è affatto fuor di proposito il parlare d'un pericolo qualsiasi che questi possano perdere i loro capitali. A me pare che questo timore non sia per nulla fondato: i dati e fatti sono tali, che debbono far scomparire ogni sospetto su tal riguardo. Non si può dunque combattere il progetto di legge per la ragione ch'esso non tuteli gl'interessi dei terzi. Questi interessi sono tutelati come se il Governo stesso li garantisse.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia, dirà: per-

chè allora il Governo non insiste per la propria garanzia diretta?

La ragione è ovvia. Dopo una lunga discussione che si fece alla Camera dei Deputati, e molte conferenze che si tennero fra i Ministri e la Giunta, si venne a conoscere che questa garanzia parziale che il Governo avrebbe dato unicamente per i depositi giudiziarii e obbligatorii, e per quelli che si farebbero d' ora in poi, non poteva che portar disfavore ai presenti depositi e crediti fruttiferi; e però quell' impegno che avrebbe preso il Governo di garantire, invece di giovare, avrebbe pregiudicato. Questa fu la ragione principale, per cui il Governo non ha creduto di dover dare questa garanzia.

Per queste considerazioni, io prego il Senato a non accogliere le condizioni negative dell'Ufficio Centrale, e ad approvare il progetto del Ministero che vivamente gli raccomando.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Risponderò poche parole all'onorevole Presidente del Consiglio. Egli dapprima ha detto che, se il Governo fu sollecito senza una matura investigazione dello stato del Monte di Pietà, d'introdurre in Roma la legge sulla Cassa dei Depositi e Prestiti, il legislatore può modificare il Decreto legislativo 27 novembre 1870. Si sa che chi può far la legge può disfarla, ma ci vorrebbero delle ragioni di generale interesse per consigliare l'abrogazione di un Decreto legislativo, il quale non fece altro che estendere a Roma una legge generale dello Stato. Ora, gli argomenti accampati dall'onor. Presidente del Consiglio si riferiscono alle ragioni finanziarie di un Istituto privato, e non all'interesse generale dei cittadini.

Inoltre ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio che col progetto di legge si viene ad adottare un temperamento temporaneo e a legittimare uno stato di fatto, non potendo riversarsi in dubbio che dei depositi necessari si son fatti malgrado le disposizioni della legge 17 maggio 1863 estesa alla provincia romana.

Ma che? La violazione della legge commessa da taluni funzionari o dai privati, sarà una buona ragione per disfare la legge, che alla generalità è gradita, e che viene eseguita con animo lieto, perchè non toglie ma accorda garentia ai cittadini?

E se, costando in fatto, come accenna l'onorevole Ministro, che depositi necessari si son operati nel Monte di pietà, io ho l'onore di rispondergli che in esecuzione delle stesse disposizioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, avrebbero questi depositi dovuto trasmettersi alla Cassa dei depositi e prestiti, e giova al proposito ricordare le disposizioni dell'art. 10 della legge 17 maggio 1863, concepito nei seguenti termini:

« Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatorii o volontari, dovranno, entro il termine di un mese, fare il versamento del danaro o la consegna dei titoli alle Casse dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine, saranno responsabili non solo degli interessi che dopo il trentesimo giorno, le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorso. »

Non dico altro.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha difeso il progetto con tale abbondanza di argomenti, che io non oso intrattenere ulteriormente il Senato sopra questa questione.

Solo, se il Senato me lo permette, dirò brevi parole per giustificare il mio voto.

Veramente io non trovo questo progetto di legge, almeno secondo che lo interpreto io, in contraddizione nè colle leggi fondamentali dello Stato, nè coi principii del nostro diritto pubblico interno; e tanto è ciò vero, che in seno dell'Ufficio Centrale, io aveva già reso il voto favorevole al progetto stesso, perchè non mi pareva che si potesse mettere in dubbio che i depositi giudiziarii non dovessero rimanere sempre protetti dalla garanzia stabilita dalla legge del 17 maggio 1863, la quale costituisce il nostro diritto comune su questa materia, è in vigore (si noti bene) in Roma stessa, e nel progetto di legge in discussione non è detto che si voglia derogare alle condizioni fondamentali della legge generale.

Questa legge, all'articolo secondo, stabilisce due condizioni, che sono appunto fondamentali nella materia: la garanzia dello Stato, e la ingerenza diretta del Ministero delle Finanze.

Non potendo, come ho detto, supporre che il progetto attuale voglia prescindere dalle due indicate condizioni, ero disposto ad accettarlo tal quale, persuaso come sono anch'io, per le ragioni saviamente addotte dall'onorevole Presidente del Consiglio, che sia utile, opportuno, ed anche necessario venir in soccorso del Monte, affinchè esso possa compiere la sua trasformazione senza pericolose perturbazioni per gl'interessi locali, e con vantaggio proprio e dello Stato.

E a confermarmi viepiù nella persuasione che si dovesse intendere applicabile al Monte di Pietà di Roma, per l'ufficio temporaneo di Cassa dei depositi e prestiti che con questo progetto si vuole autorizzato a sostenere legalmente, l'articolo secondo della legge generale riguardante questa materia, concorreva l'articolo 36 della legge stessa, messo in relazione con alcune dichiarazioni che si leggono nella Relazione che precede il primo progetto di legge, presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 1873.

Prego il Senato a permettermi di leggere prima il citato articolo 36 della legge generale sui depositi giudiziari, indi le dichiarazioni e affermazioni della detta Relazione ministeriale.

L'articolo 36 della citata legge è espresso in questi termini:

« Le Casse dei depositi e prestiti succederanno a quelle istituzioni governative che sotto queste *od altre denominazioni* sono destinate a fare *identiche operazioni*.

» Sarà liquidato l'attivo ed il passivo dei depositi esistenti presso le medesime, e verrà portato a debito e credito delle nuove Casse. »

La Relazione ministeriale nella penultima pagina reca quanto segue:

« A sconsigliare l'adozione (di questo progetto di legge) si presenta poi ancora in tutta la sua gravità la *questione giuridica* della responsabilità dei depositi infruttiferi, e per i fondi della Depositeria urbana, stati consegnati al Monte per effetto imposto dagli ordinamenti legislativi in vigore, potendo sembrare che in questa parte l'amministrazione del Monte *assuma veste e carattere di amministrazione governativa*, per cui concorrerebbe il noto principio: *qui per alium facit per se ipsum facere videtur*. »

E prosegue: « Non è nemmeno a tacersi che questa *responsabilità* potrebbe taluno credere

che esistesse eziandio di fronte ai depositi volontari dei terzi; e ciò *per effetto della posizione giuridica del Monte sotto la legislazione pontificia e dell'azione propriamente diretta che il Governo ha sempre esercitata nella di lui amministrazione*. »

Or bene adunque: se il Ministero stesso riconosceva *tutta la gravità* della questione giuridica della responsabilità dei depositi; e se il Monte, in quanto esso sostiene l'ufficio di Cassa dei depositi e prestiti, *veste un carattere di istituzione governativa*, come si potrebbe dubitare che non sieno applicabili ad esso quelle parti della legge generale del 1863, le quali si possono acconciare alla sua condizione anormale ed eccezionale? E soprattutto, come si può porre in dubbio che non sia applicabile l'articolo secondo della detta legge?

Per queste considerazioni io m'era già espresso, come dissi, in senso favorevole al progetto di legge nel seno dell'Ufficio Centrale.

Ma poichè mi fu dimostrato che non solo il dubbio era sorto nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, ma che da tutto il complesso di quella discussione si doveva anzi desumere che la guarentigia dello Stato fosse esclusa, così io dovetti, mio malgrado, acconsentire al rigetto del progetto di legge, insieme agli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Convinto come sono tuttavia della opportunità e convenienza di questo progetto di legge, io sarei disposto a dargli il mio voto, quando fosse accolto il seguente emendamento: cioè che si aggiungessero, dopo le ultime parole dell'articolo unico, le parole seguenti: « a cui s'intende inoltre applicabile, per l'effetto di questa legge, l'articolo secondo della legge 17 maggio 1863, num. 1270. »

Questa proposta la fo in nome mio..... e poichè odo che i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale vi aderiscono, io ne li ringrazio e presento l'emendamento in nome dell'Ufficio Centrale.

Io spero che il Ministero, per troncane ogni difficoltà, vorrà accettare anch'esso l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io mi sento in dovere di dichiarare che voterò contro questo progetto di

legge, e dirò brevemente le ragioni che mi sforzano a farlo.

Non metto in dubbio che con una nuova legge si possa abrogare per la sola Provincia di Roma una legge generale dello Stato che vi è in osservanza; ma domando se nell'interesse generale del paese sia conveniente, sia politico, sia opportuno che alla legge generale dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti pubblicata in Roma nel 1870, si faccia oggi una deroga per la Provincia di Roma, per causa delle speciali condizioni del Monte di Pietà di Roma, che si faccia questa deroga per Roma, Capitale del Regno!

Lo dico francamente, io sento una invincibile ripugnanza a dare il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Comprendo benissimo che per le speciali condizioni del Monte di Pietà di Roma, si potesse ritardare la promulgazione in Roma della legge 1863 sui depositi e prestiti già vigenti in tutto il Regno; comprendo altresì che pubblicandola si potesse adottare qualche provvedimento transitorio o di altro genere, per non arrecare grave danno al Monte di Pietà di Roma, ma non mi sento il coraggio di dare il voto favorevole ad un progetto di legge, il quale farebbe cessare per la Capitale del Regno d'Italia, una legge generale che vi è stata promulgata da tre anni, e vi sostituirebbe uno stato di cose tutt'altro che normale, tutt'altro che tranquillante per gli interessi dei terzi, uno stato di cose eccezionale non richiesto dall'interesse del paese.

Si è detto che si deve esaminare, se vi sia o non vi sia convenienza per fare questa legge, ed io stava attendendo di quale convenienza si volesse parlare; se si volesse parlare di una convenienza politica dello Stato in generale, oppure se si volesse parlare della convenienza speciale di quell'Istituto che si vorrebbe autorizzare a ricevere i depositi, anche necessari. Quando ho inteso che la convenienza sta tutta nell'interesse speciale di quell'Istituto, mi sono chiesto, se per provvedere a questo interesse speciale si avesse a derogare per la Capitale del Regno ad una legge generale dello Stato.

Si dice: ma in sostanza che danno, che pericolo può venirne ai terzi dall'adozione di questo progetto? E per dimostrare che non vi è danno nè pericolo si soggiunge: eccovi lo specchio della situazione del Monte di Pietà di Roma!

Signori, quello specchio può provare lo stato finanziario presente del Monte di Pietà di Roma ma nulla prova per l'avvenire.

Nessuno può garantire quale sarebbe la condizione finanziaria del Monte, il giorno in cui i suoi creditori dovessero costringerlo a restituire i depositi, che esso non fosse in grado di restituire immediatamente.

Non credo che il legislatore per autorizzare uno stabilimento a ricevere i depositi non volontari, i depositi necessari che riguardano generalmente gli interessi di persone ignote e spesso quelli di persone bisognevoli di tutela, possa arrestarsi alla situazione attuale dello stabilimento, e non richiedere alcuna garanzia reale per l'avvenire. Del resto, mi si consenta di fare un'osservazione; io non conosco a fondo la condizione finanziaria del Monte di Pietà di Roma e non mi occorre di conoscerla per dare un voto contrario al presente progetto di legge. Ma dal momento che si sente il bisogno di sorreggere uno stabilimento affinché non rovini, e di fare una legge speciale per lui, per impedire la sua caduta, non vi sarà forse ragione di credere che non sia poi tanto sicura e tranquillante la sua condizione finanziaria per autorizzarlo a ricevere i depositi necessari?

L'interesse che noi dobbiamo tutelare è l'interesse dei terzi, non l'interesse del Monte di Pietà di Roma; ci si presenti adunque un progetto di legge che tuteli abbastanza l'interesse dei terzi, anziché il solo interesse del Monte di Pietà di Roma. Si è detto: ma la garanzia c'è: lo Stato garantisce in modo largo, imperocché si pospone ai creditori del Monte, si pospone per un suo credito che mi pare di avere inteso che ascenda a sei milioni di lire. Eccovi, si dice, come sono garantiti i terzi.

Io comprenderei che se lo Stato avesse un diritto di preferenza sui beni del Monte, se avesse per esempio delle ipoteche sopra i suoi beni immobili e surrogasse nei suoi diritti di preferenza, coloro che faranno depositi presso il Monte di Pietà di Roma, comprendo, dico, che vi sarebbe allora una garanzia, e resterebbe a vedere se questa sarebbe sufficiente, o se la facoltà di ricevere depositi non dovesse restringersi nei limiti della garanzia medesima. Ma poichè lo Stato non ha diritto di preferenza sul patrimonio del Monte, poichè non è che un creditore come gli altri, poichè lo Stato d'altronde non fa che posporre, non solamente ri-

spetto ai deponenti e agli aventi diritto ai depositi, ma in generale a tutti i terzi che abbiano dei crediti di qualunque specie e di qualunque data; poichè finalmente codesta posposizione non è nemmeno assoluta, ma soltanto temporanea, essendo detto nell'articolo del progetto di legge che lo Stato posporrà i proprii crediti *fino a che non sia promulgata la nuova legge la quale, riconduca il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto di opera pia*, io dico che codesta posposizione non è una garanzia, non è che un vantaggio indiretto e temporario che lo Stato accorda ai creditori del Monte, un vantaggio che non può assicurarsi dell'incasso dei loro crediti, un vantaggio che svanisce alla spirazione di un termine senza nemmeno surrogarvi un altro vantaggio corrispondente a quello che svanisce.

Infatti, una nuova legge, la quale riconduca il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto di Opera pia, potrà produrre l'effetto certamente benefico, che per l'avvenire quest'istituto, limitandosi a funzionare come Opera pia, non aggravi di più la sua condizione finanziaria, ma non potrà diminuire le passività che già avrà; e per contro, dal momento in cui codesta legge verrà promulgata, i creditori dovranno subire la sorte dello Stato creditore, giacchè allora sarà cessata la posposizione dei suoi crediti. D'altronde, o Signori, dovendo noi provvedere in modo che i terzi siano assolutamente sicuri, e non possano aver il minimo dubbio sulla solidità del Monte e sulla certezza di avere immediatamente la restituzione delle somme depositate, allorchè si debbano queste restituire, si presenta ovvio il seguente ragionamento: Se il Governo ha la convinzione che realmente i terzi non possano in nessun modo soffrire danno, se ha la certezza che in qualunque evento i depositi saranno restituiti, perchè invece di una posposizione inefficace, non farà per i depositi di Roma quello che si fa per i depositi in tutte le altre provincie dello Stato, perchè cioè non ne garantirà ugualmente la restituzione?

Se il Governo non acconsente di garantire la restituzione dei depositi che si faranno presso il Monte di Pietà di Roma, mostra con ciò di temere che codesta garanzia possa tornare a danno dello Stato. Ma allora i terzi, i quali vedono che lo Stato, mentre toglie loro quelle garanzie che attualmente hanno depositando

nella Cassa di Depositi e Prestiti, per la quale è garante lo Stato, non vi sostituisce che la solvibilità del Monte di Pietà di Roma, senza volersene rendere garante, hanno ragione di temere di non essere sicuri.

Lo Stato quindi dovrebbe farsi garante verso i terzi; e questo sarebbe l'unico mezzo di conciliare le esigenze del Monte di Pietà di Roma con i diritti dei terzi: perchè quando si trattasse di assicurare nello stesso modo i terzi, come sono oggi assicurati dalla legge generale dello Stato, in allora essi non potrebbero lamentarsi che il danaro si facesse versare nelle Casse del Monte di Pietà di Roma, piuttosto che nella Cassa dei Depositi e Prestiti. D'altra parte lo Stato verrebbe in soccorso del Monte di Pietà di Roma, permettendo con una legge che i depositi, invece di farsi nelle casse dello Stato, si facessero in quella del Monte di Pietà di Roma. Così lo Stato concorrerebbe a sollevare quell'Istituto pio senza pregiudicare i terzi.

Ma dal momento che lo Stato non si rende garante, e con ciò che si è detto nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, si è negata esplicitamente questa garanzia, io ripeto francamente che sento in me una repugnanza invincibile a dare il mio voto favorevole al presente progetto di legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Per economia della discussione mi pare che, essendovi una dichiarazione dell'Ufficio Centrale, sarebbe più opportuno che il Governo manifestasse la sua opinione su questa nuova proposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi rendo conto di tutte le obiezioni sollevate contro questo progetto di legge dagli onorevoli oratori che hanno presa fin qui la parola.

Intendo perfettamente come considerando la questione sotto l'aspetto generale, sotto l'aspetto, dirò così, teorico, vi si vegga qualche cosa di anormale. Ma, o Signori, qui si tratta di risolvere una difficoltà esistente, si tratta di adottare una misura temporanea, la quale permetta di conseguire varii importantissimi buoni effetti.

L'effetto principale che si vuole ottenere, è quello di dar modo al Monte di Pietà di Roma di trasformarsi e ridursi quale deve essere un

semplice istituto che fa prestiti sopra pegni. È però un fatto, che esso per l'antico Stato Pontificio non faceva soltanto prestiti sopra pegni, ma funzionava anche come Cassa di depositi e prestiti e come istituto di credito. Aveva quindi tre distinte funzioni, e queste funzioni erano esercitate per così dire in una maniera affatto particolare.

Se infatti esaminiamo l'attivo di questo Monte di Pietà, vediamo che una parte cospicua, anzi la parte principale del suo patrimonio consiste in beni immobili, anzi in latifondi.

Ora giudichi il Senato, se convenga ad un istituto di questa natura il vivere in tali condizioni. Egli deve quindi necessariamente trasformarsi.

Ma perchè questo istituto si trasformi e si riduca ad un vero, puro e semplice Monte di Pietà, ossia ad un istituto di beneficenza che al povero, bisognoso di trovar danaro a condizioni non onerose, fa prestiti mediante pegno, ci vuole un certo tempo.

Quindi noi, o Signori, non domandiamo altro se non che si tolleri ancora la condizione di cose vigente sotto il cessato Governo, fino a che si possa presentare la legge che deve dare il definitivo assetto a questo istituto.

Ma è stato toccato un altro punto, il punto delle guarentigie.

Questa questione provocò gli eloquenti discorsi che udimmo, ed eccitò la suscettibilità di molti giureconsulti. Sembrami però che per parte nostra si sia data una risposta molto concludente.

La legge che stiamo discutendo, stabilisce che lo Stato debba posporre i suoi ai crediti degli altri. Questa però non sembra una garanzia sufficiente ai nostri oppositori, i quali preferirebbero quella dello Stato. Ma la guarentigia dello Stato, non può talora valere meno di qualche altra guarentigia reale?

Non è certamente questo il caso dello Stato Italiano. Ma non bisogna neppure farsi della garanzia dello Stato tale un concetto da respingere una legge la quale permetta di rimediare ad una situazione difficile e pericolosa.

Or vediamo come stieno sostanzialmente le cose.

Il Monte di Pietà di Roma ha un attivo patrimoniale di 17 milioni e mezzo; e un passivo, tenendo conto dei debiti verso il Tesoro, di circa 23 milioni.

Certamente la situazione non è bella.

Ma quando per legge il Tesoro pospone i propri crediti, e sono circa 10 milioni che si possono ritirare da un momento all'altro, lo stato passivo del Monte rispetto ai creditori è di 13 milioni e l'attivo di 17 milioni e mezzo.

Si ha adunque nello stato patrimoniale del Monte un attivo netto di quattro milioni e mezzo, i quali evidentemente costituiscono una garanzia abbastanza positiva per i deponenti.

Che se si fosse voluto applicare letteralmente la legge del 1863 sull'ordinamento della Cassa dei depositi e prestiti che sarebbe egli avvenuto?

Sarebbe avvenuto che la Cassa dei depositi e prestiti si sarebbe sostituita al Monte impossessandosi di tutto il suo attivo e passivo ed esercitando le sue attribuzioni. Ora, volete voi che la Cassa di depositi e prestiti debba anche ingerirsi dell'ufficio di prestanza in pegni?

Quest'ufficio d'interesse locale e che ha una importanza economica e politica, di cui il Senato è senza dubbio persuaso quanto il Ministero, non può evidentemente esser esercitato che da un istituto di beneficenza, quale è il Monte di Pietà.

Del resto, se si volesse promulgare per legge la guarentigia dello Stato, il Ministro delle Finanze dovrebbe sorgere per chiedere che questa guarentigia sia circondata da quelle cautele e forme che sono prescritte per tutto ciò che lo Stato garantisce. Ora, istituirete voi una Commissione di sorveglianza come quella che è stabilita per la Cassa dei depositi e prestiti, o preferirete l'ingerenza della Corte dei Conti?

Evidentemente nelle cose umane, quando si tratta di passare da uno ad altro stato di cose, vi è un momento in cui si deve tener calcolo e dell'antico e del nuovo, in cui fa d'uopo transigere un poco col passato, un poco col'avvenire per facilitare senza troppo repentine scosse la trasformazione che si vuole raggiungere. Ora qual'è la nostra proposta?

La nostra proposta, è certamente quella di ricondurre il Monte di Pietà di Roma alle sue ordinarie attribuzioni d'istituto di beneficenza, togliendogli quelle che esercitava in passato, come Cassa di depositi e prestiti. È precisamente a ciò che in definitivo tende la nostra proposta.

Il Senato però non ignora che vi è una necessità politica assoluta di mantenere il Monte

di Pietà in condizioni, da rendere alla città e provincia di Roma, non minori servigi di ciò che rendesse in passato. Ora applicando la legge sulla Cassa dei depositi e prestiti.....

Voci. È già promulgata, è legge dello Stato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ma scusino, Signori, non è la Cassa dei Depositi e Prestiti un'opera pia come il Monte di Pietà.

Il Monte di Pietà è amministrato bensì da un Commissario Regio, ma ciò non altera la sua indole; quindi io credo che applicando la legge del 1863, si cascherebbe in Scilla, cercando di evitare Cariddi.

Secondo me, la soluzione presentata dal Ministro è realmente la più pratica, perchè elimina tutte le difficoltà; essa infatti permette che la trasformazione dell'Istituto possa compiersi senza gravi danni concedendogli un certo spazio di tempo per sostituire un patrimonio mobiliare a quello immobiliare che ha di non molto facile realizzazione, e per sceverare ciò che riguarda le funzioni di Monte di Pietà da ciò che riguarda le funzioni di Istituto di depositi. In tal modo, mentre si facilita l'applicazione della legge del 1863, sull'ordinamento della Cassa dei Depositi e Prestiti, si conserva anche un Istituto a cui sono annesse troppe care memorie per queste popolazioni.

Noi non accettiamo l'emendamento dell'onorevole Borgatti, perchè l'avevamo già respinto, benchè sotto forma diversa, nell'altro ramo del Parlamento. Del resto, all'atto pratico questo emendamento, avrebbe gli effetti previsti dall'onorevole Borgatti, cioè: che la legge non potrebbe in questo scorcio di Sessione essere più promulgata. Quindi il Ministero, anche nella condizione in cui è di depositario della cosa pubblica, deve fare le più vive istanze al Senato onde voglia approvare questo progetto di legge, tal quale venne presentato. Per mia parte non ho difficoltà di aggiungere che ove fosse rigettato, le conseguenze potrebbero essere abbastanza gravi.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io non dirò che due parole per rispondere a qualcuno degli argomenti addotti dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, scegliendo quelli che hanno aspetto di maggiore gravità.

Uno di questi è la garanzia della posposi-

sizione che il Governo fa dei proprii crediti a favore dei terzi.

Senza dubbio questa è una garanzia efficace. Io non lo nego, ed è molto probabile che questa garanzia possa bastare. Ma nessuno potrebbe rendersene mallevadore. La legge del 17 maggio 1863 ha voluto mettere sotto la sua speciale protezione i depositi giudiziarii, costituendone mallevadore lo Stato, a maggiore tutela e garanzia degl'interessati, i quali sono spesso persone incerte, che non saranno conosciute che dopo l'esito del giudizio; o sono Corpi morali e persone particolarmente tutelate dalla legge.

Io capisco che parlando così all'ingrosso, come suol dirsi, e in una questione quasi di famiglia e d'interesse privato, il mio ragionamento potrebbe apparire eccessivamente rigoroso. Ma noi abbiamo innanzi una questione di diritto e d'ordine pubblico; e la garanzia dello Stato che la legge generale pone come condizione fondamentale, non può essere sostituita da una garanzia diversa, quantunque essa possa per avventura apparire sufficiente. Dico apparire, perchè nè io nè altri sarebbe in grado di assicurare che la posposizione dei crediti dello Stato sarà veramente sufficiente. Ma se il Ministero crede che lo sia, ma allora, come osservò opportunamente l'onorevole Senatore Astengo, perchè mostra esso tanta ripugnanza ad assumere la guarentigia voluta dalla legge? Dalla legge cioè 17 maggio 1863, che è già in vigore anche nella Città e Provincia di Roma?

L'onorevole Ministro delle Finanze aggiunge ancora, che quest'istituto, che si appella Monte di pietà, è un'opera pia, la quale ha un'amministrazione tutta propria e speciale. Ma io ebbi già l'onore di richiamare l'attenzione del Senato sulla relazione premessa al primo progetto ministeriale, presentato all'altro ramo del Parlamento, dove è dimostrato che il Monte di pietà di Roma veste tre caratteri ben distinti: è opera pia; è istituto di credito; è Cassa per i depositi giudiziarii. E nella Relazione stessa si afferma che il Monte, in quanto assume Ufficio di cassa dei depositi giudiziarii, prende carattere di istituto governativo, ed è posto sotto l'azione diretta del Governo. Laonde, come già dissi, se non fosse sorto il dubbio che sorse nell'altra Camera, io non avrei esitato un'istante ad accettare questo progetto di legge, sicuro che per esso sarebbe rimasta

impegnata la responsabilità dello Stato in favore dei depositi giudiziarii, a norma dell'articolo secondo della legge del 17 maggio 1863, non abrogato dalla legge presente.

Insisto adunque e prego il Senato a volere accogliere il mio emendamento, perchè se esso venisse respinto, io mi troverei nella necessità di negare il voto al progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, ed essendo la legge di un solo articolo...

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha adottato le conclusioni del rigetto puro e semplice del progetto di legge, unicamente perchè questo progetto è informato al principio di non dovere lo Stato garantire i depositi necessari. Ma se il Governo aderisse alla guarentigia di cui è parola, l'Ufficio Centrale sarà ben lieto di aderire all'emendamento dell'onorevole Borgatti.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Mi pare che qui si tratti di una questione di convenienza politica, che bisogna considerare più sotto questo aspetto che non sotto quello della stretta legalità.

Io crederei però che si potrebbe raggiungere lo scopo che si propongono il Ministero e la Commissione, di votare cioè questa legge (giacchè se non venisse votata in tempo opportuno, come ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze, vi sarebbe pubblico danno) formulando un ordine del giorno che metta d'accordo la parte dissidente col Governo e rimandando all'uopo ad una legge speciale. È evidente che portando un emendamento all'articolo di legge, in questa Sessione non potrebbe più esser votata, e si avrebbero allora tutti gli inconvenienti che sono stati notati dall'onorevole Ministro. Ma se l'ordine del giorno è votato, dopo la discussione che è stata fatta, io credo che vi siano garanzie sufficienti, e che si possa votare con coscienza il progetto di legge, quale venne presentato.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi pare che col votare un ordine del giorno, noi non possiamo far nascere una garanzia a carico dello Stato, che non sarebbe nel progetto di legge; un ordine del giorno può impegnare il Ministero a pre-

sentare un nuovo progetto di legge, ma che possa variare la legge in discussione, è impossibile; esso non potrà mai far sì che i depositi fatti al Monte di Roma siano garantiti dallo Stato.

Senatore MENABREA. Se il Senato consente vorrei spiegare la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. L'aggiunta proposta dal Senatore Borgatti, parmi che rimandi ad una nuova legge lo stabilire la garanzia che non si trova espressa in modo esplicito nella legge attuale; per cui si rimarrebbe in uno stato transitorio fino a che questa legge non fosse votata. Ma siccome vi sono i fondi sufficienti per far fronte, in questo frattempo, a tutte le eventualità, qualora si prendesse l'impegno, come io dissi, anche con apposito ordine del giorno, di presentare il nuovo progetto di legge all'aprirsi della nuova Sessione, parmi che questo partito potrebbe venire da tutti accettato anche dal nuovo Ministero che sta per subentrare all'attuale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io temo che l'onorevole Senatore Menabrea non riuscirà a persuadere dell'opportunità del suo ordine del giorno chi vuol stare fino all'estremo scrupolo nelle forme legali. Chi non si arrende alle considerazioni gravissime che sono state svolte, tanto meno si arrenderà ad un ordine del giorno o ad altra dichiarazione di questa natura.

Ecco come la questione è stata posta da noi davanti al Senato.

Per parte nostra si è creduto di dare una guarentigia molto seria posponendo per legge i crediti dello Stato. Ciò forse non basta a persuadere gli scrupolosissimi giureconsulti che abbiamo udito; scommetto che essi non si mostrerebbero nemmeno persuasi, quand'anche fosse stabilito che i depositi abbiano a tenersi tali e quali in una fortezza guardata dalla truppa, e sarebbero capaci di dirci che la legge è da respingersi perchè non è osservata la forma generale della guarentigia dello Stato.

Quando però v'ha una situazione difficile, è necessario che si ammettano delle disposizioni transitorie. Noi abbiamo creduto di dar una guarentigia seria. Imperocchè se posponiamo i crediti dello Stato, si hanno 17 milioni e mezzo di attivo e 13 milioni di passivo. Restando

quindi un margine di quattro milioni e più, vale a dire di un terzo del passivo, a noi pare che l'onestà del procedimento verso i depositari sia incontrastabile.

Dall'altra parte vuolsi osservare, che il Ministero che ci succederà, è vincolato a presentare nella prossima Sessione un progetto di legge per trasformare il Monte di Pietà e ricondurlo alle sue origini di Istituto di beneficenza. Ciò mi dimostra che quand'anche avessimo del tempo avanti a noi, sarebbe molto pernicioso l'adottare l'emendamento suggerito dall'onorevole Senatore Borgatti, perchè bisognerebbe tornar sopra la questione, mentre sarebbe definitivamente risolta se si accettasse il progetto quale fu presentato.

Il temperamento adunque che proponiamo offre tutte le garanzie per i deponenti e risolve convenientemente un problema nel quale, che che si dica, sono impegnati gravi e rispettabili interessi.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. In quanto all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Menabrea, pare si sia d'accordo, che da molti non si possa approvare, e che quand'anche fosse approvato, gioverebbe poco per garantire gl'interessi che si vorrebbero custoditi. Resterebbe l'emendamento dell'onorevole Borgatti. Si è fatta un'osservazione pratica, ed è questa: che ove l'emendamento fosse approvato, la legge resterebbe inoperosa, perchè difficilmente si potrebbe ora radunare l'altro ramo del Parlamento e discutere per l'ammissione di questo emendamento. Questa sarebbe una prima ragione per la quale io non ammetterei l'emendamento. Ce ne sarebbe un'altra più importante ed è questa, che le conseguenze dell'emendamento sono per se stesse gravissime e degne di matura considerazione, perchè, quando il Governo nega di assumere la responsabilità (e fa bene perchè non credo che il Governo debba sobbarcarsi alla cieca a tutto quel che potrebbe risultare dagli effetti ignoti di una legge, tanto più trattandosi di un corpo morale come il Monte di pietà, il quale ha molte operazioni a fare e non si può sapere per ciò a quali conseguenze andrebbe incontro lo Stato), la soluzione del problema non è facile, nè sicura.

Quando vi è, dico, opposizione da parte del Governo e si vorrebbe stabilire con questo

emendamento, che il Governo e il Parlamento assumono la responsabilità, in virtù di questa legge, di garantire gl'interessi dei privati, non saprei adottarlo, e debbo pur dire, che se sono tenero degli interessi dei privati, lo sono egualmente di quelli dello Stato.

In questa condizione di cose, credo che l'emendamento proposto ci conduca incontro a due gravi difficoltà. Rimane la questione giuridica e morale, cioè a dire: chi crede che c'è garanzia sufficiente per privati, chi crede il contrario: ciò risulterà dal voto a scrutinio segreto; ciascuno col *si* o col *no* potrà esprimere se questo progetto di legge garantisce o pur no gli interessi dei privati; e ciò basti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che non si sia avvertita abbastanza la ragione addotta dal Ministero per giustificare la opposizione da esso fatta nell'altro ramo del Parlamento ad assumere la garanzia di questi depositi obbligatorii e giudiziari. Non è già che il Governo temesse o tema d'andare incontro a una perdita: tant'è che il Governo posticipa i suoi crediti, che sono di circa 10 milioni. È chiaro che non può avere questo timore; e poi correrebbe assai meno pericolo non posticipando i 10 milioni e assumendo la garanzia per que pochi depositi che si possono fare in un'anno, e per quelli che per avventura non fossero restituiti.

Se il Governo ha respinto nell'altro ramo del Parlamento la proposta di garantire i depositi dei terzi, non è altrimenti perchè temesse il pericolo di dover poi egli rimborsarli invece del Monte: no, ma è per altre considerazioni le quali furono già dette in parte da me, in parte dall'onorevole mio collega il Ministro delle Finanze.

Primieramente il Ministro delle Finanze avea ben ragione di dire: se il Governo garantisce questi depositi, deve trarne a se la gestione, non solo con impiegati da lui nominati e dipendenti, ma facendone un'amministrazione separata.

Ora, se anche si volesse far questo, sarebbe impossibile, perchè questa cassa di depositi e prestiti nel Monte di pietà non è separata dalle altre funzioni, ma è una ruota che gira colle altre, e tutte insieme muovono l'intero meccanismo di questo istituto.

Quindi non sarebbe possibile che il Governo prendesse l'amministrazione soltanto di questi fondi, ma dovrebbe assumere pur quella di tutti i conti correnti, di tutti i depositi fruttiferi, di quelli della Depositeria urbana; insomma, dell'intero istituto. Ma ciò, evidentemente, il Governo non può farlo: esso non può assumere un'amministrazione, che sarebbe affatto estranea alle sue competenze.

Ecco un ordine di considerazioni, per cui il Governo non ha creduto di poter accettare quella proposta. Un'altra considerazione già accennata e che ripeto ora, perchè pare che non sia stata abbastanza avvertita, si è, che col guarentire in modo speciale e unicamente i depositi vincolati, e non guarentir parimenti gli altri depositi liberi, volontari e fruttiferi, il Governo renderebbe peggiore la condizione dei creditori di questi ultimi, facendo un vantaggio speciale per i depositi vincolati, ed escludendo da tal privilegio tutti gli altri; tale diversità di trattamento avrebbe certamente danneggiato il credito dell'istituto.

Certo tutti quelli che hanno crediti fruttiferi, che li rinnovano presso il Monte, o che ne fanno dei nuovi, quando non fossero dal Governo considerati e guarentiti come coloro che fanno depositi vincolati, non li farebbero più, ovvero li ritirerebbero, o verrebbero fatti in minor numero. È una presunzione che il Governo ha fatto, che l'effetto di questa disposizione a mero favore dei depositi vincolati, potesse, invece di giovare al Monte, come il Governo vuol fare con questa legge, potesse recargli danno. E infatti la disposizione adottata dal Governo, che valore ha? Noi con la posticipazione del suo credito di 10 milioni e mezzo, facciamo che il Governo non solo posticipa il suo credito a quello dei depositi vincolati, obbligatorii, ma lo posticipa a tutti i crediti dei terzi verso il Monte; fa quindi eguali condizioni, dà eguali vantaggi, eguali garanzie a tutte le specie di crediti, e così non pregiudica nessuno dei creditori del Monte.

Il Governo ha fatto ciò, perchè ha creduto che quando non si fosse presa una disposizione generale per tutti i crediti del Monte, il credito del Monte stesso ne poteva soffrire.

Frattanto il credito del Monte dal 20 settembre del 1870 fino al dì d'oggi ha potuto sostenersi, mediante provvedimenti opportuni e sagaci presi dal Monte. Con difficoltà, è vero,

ma pure esso è giunto a mantenere sempre allo stesso livello il suo credito e non gli son mancati i depositi, checchè ne dica l'onorevole Senatore Miraglia. Gli continuarono anche i depositi giudiziarii, e qui ho una nota la quale va fino al 30 giugno 1872, che ho fatto fare in fretta, per avere alcuni esempi, coi quali si potrebbe giustificare che si son continuati tali depositi. La prova è palpabile; perchè quando si è fatto il primo inventario del Monte dopo il nostro ingresso in Roma, i depositi giudiziarii vincolati salivano a 2,800,000 lire; e un mese fa, quando si rinnovò quella verifica, vi erano 2,300,000 lire; poichè sapete che questi depositi sono come una ruota che gira sempre: di questi depositi si restituiscono alcuni, altri ne rientrano; quindi la differenza è minima, e questo riscontrarsi di 500 mila lire di meno proviene dall'aver il Governo ultimamente creduto opportuno di diramare una circolare a tutte le autorità pubbliche per prevenirle, che i depositi fatti al Monte non erano secondo le regole. Il Governo ha fatto il suo dovere; ma ciò fu un colpo grave per l'istituto; e da quel giorno i depositi diminuirono notevolmente. Benchè la legge fosse pubblicata sin dall'ottobre 1870; benchè l'onorevole Miraglia come Presidente della Corte d'Appello abbia fatto il suo dovere prevenendo tutti i depositanti che dovessero fare i depositi alla Cassa dei depositi e prestiti, ciò non ostante tale era l'abitudine dei cittadini Romani, tale il credito di questo istituto, che si continuò a fare i depositi al Monte, e si continuò quantunque tali depositi non fruttino alcun interesse, laddove la Cassa dei depositi e prestiti paga un interesse.

Ma dal giorno che emanò quella circolare, sarà circa 6 mesi fa, diminuirono realmente questi depositi e di egual somma? Diminuirono solo di 500,000 lire. Quindi mi duole veramente che, dopo aver fatto tanti sforzi per aiutar quest'istituto, a venire ad una trasformazione lenta, difficile, graduata, senza sperperare il suo patrimonio, senza che una liquidazione precipitata potesse sacrificarne una parte, e mentre, si tratta di continuare quello che a Roma si è fatto da tanto tempo legalmente fino al giorno che siamo arrivati noi e dopo illegalmente, se volete, ma si è pur continuato a fare, mi duole, dico, che si voglia venire a respingere quest'agevolezza che s'intende fare ad un istituto per mantenerlo in grado di far fronte a suoi impegni, di liqui-

dare in modo utile i suoi crediti, e nello stesso tempo, per conservare un'istituto che tanto giova alla Città di Roma e a tutto il suo circondario.

Non che provvido, quest'atto mi parrebbe veramente inconsulto sotto l'aspetto dell'ordine pubblico e della giustizia.

Senatore ASTENGO. Secondo la mia coscienza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non metto in contestazione la coscienza; l'onorevole Senatore Astengo non intenderà la cosa come la intendo io; egli la vedrà sotto un altro aspetto; ma intanto fin che sto al Ministero, debbo rispondere dell'ordine pubblico, e impedire che avvengano dei turbamenti per non essere poi costretto a ricorrere a mezzi dispiacenti. Bisogna dunque che io esponga apertamente il mio avviso. Io dico che il Governo ha fatto tutti gli sforzi per mantenere il credito a quest'istituto acciocchè la trasformazione e la liquidazione si facessero senza sperperarne il patrimonio; e fin qui ci è riuscito, poichè dal 1870 sino al 1° gennaio 1873 era arrivato già a pagare più di 8 milioni di tutti i depositi che aveva, fruttiferi, o non fruttiferi, vincolati, o non vincolati; e credo che a quest'ora si possono aggiungere ancora un paio di milioni che ha già pagati senza nulla sacrificare, anzi con vantaggio, perchè i titoli che ha venduto, li ha venduti con notevolissimo beneficio del suo patrimonio. Ma se da una parte gli si chiude una delle sorgenti principali da cui prende i capitali per far fronte ai rimborsi che vengono domandati giornalmente; e dall'altra non gli si trova nessun altro aiuto, il Senato vede bene a qual trista condizione quest'istituto sarebbe ridotto, e quali ne potrebbero esser le conseguenze, per la colleganza di tale istituto con l'ordine pubblico.

Io parlavo inoltre di giustizia, e sostengo che sarebbe una solenne ingiustizia, che ad un istituto il quale esisteva in virtù di legge, e che in virtù di legge aveva oneri e vantaggi; ora si lascino gli oneri e gli si tolgano immediatamente i vantaggi.

Il Monte di Pietà aveva per legge, ripeto, il diritto dei depositi anche obbligatorii. Sopraggiunta la legge dei depositi e prestiti gli ha tolto questo diritto; dal che segue, che immediatamente gli vengono tolti i mezzi di cui abbisogna per far fronte alle richieste di rimborsi.

Consideri il Senato quest'istituto, non solo come un istituto pio, che può restringere le

sue anticipazioni su pegni, ma anche come un istituto di credito.

Ognuno sa che un istituto di credito può essere floridissimo, anzi, tutti gli istituti di credito i più floridi, vivono sul credito e di credito; e se si volesse in un dato giorno obbligarli a restituire i fondi ai loro creditori, e non dare loro tempo di liquidare le loro attività, si farebbe fallire, qualunque stabilimento di credito per quanto solido fosse.

È quindi manifesto che bisogna procedere gradatamente nelle trasformazioni di questo istituto, se non si vuole che crolli. Conviene restringere le anticipazioni, liquidare una parte del suo patrimonio stabile perchè si procuri i capitali da pagare i debiti. Se invece si priva addirittura delle sue sorgenti d'entrata, si commetterebbe un atto non solo improvido ma ingiusto, e dico ingiusto, perchè quest'istituto aveva diritto per legge, di ricevere depositi, e ora gli si vorrebbe togliere un tal diritto, senza alcun temperamento o corresponsivo.

Comprendo che si sarebbe potuto fare una legge la quale dichiarasse che fra due anni quest'istituto non potrebbe più ricevere i depositi. Allora essendo prevenuto, esso avrebbe potuto riflettere e provvedersi i capitali in modo da restituire i fondi depositati. Questo non si è fatto; il Governo non ci ha pensato, non ha potuto prevedere questo stato di cose. Ma ora che esso prevede i mali futuri, perchè non si vuole accettare il rimedio che ad essi si propone?

Io credo che il Senato farebbe opera savia approvando il progetto di legge come gli fu presentato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando perdono al Senato se prendo di nuovo la parola. Vi sono tratto mio malgrado; poichè intendendo di ritirare il mio emendamento, debbo dirne brevemente il motivo. Ma prima mi corre debito di osservare all'onorevole Senatore Menabrea, che con un ordine del giorno non si raggiungerebbe lo scopo lodevole che egli si propone.

Quanto agli argomenti addotti dall'onorevole Ministro delle Finanze e dall'onorevole Presidente del Consiglio, io non ho che a ripetere in succinto quello che già esposi diffusamente per due volte, cioè che i loro argomenti si riducono in sostanza a questo: che i depositi giu-

diziarî fatti al Monte di Roma non correranno alcun pericolo.

Ma, me lo perdonino, questa è un'arma a due tagli; è un argomento che si ritorce contro di loro. Se lo Stato non può correre alcun pericolo, ma, Dio buono! quale è adunque la ragione della ripugnanza che il Ministero mostra per la garanzia che vuole la legge regolatrice di questa materia in tutto lo Stato?

L'onorevole Presidente del Consiglio è ritornato sull'argomento già recato anche dal signor Ministro delle Finanze, vale a dire, che l'amministrazione del Monte è una amministrazione speciale, sulla quale il Governo non può esercitare quella ingerenza, che eserciterebbe sopra una amministrazione propria, ordinata secondo le leggi comuni. Ma io prego gli onorevoli signori Ministri a considerare che uno degli effetti del mio emendamento sarebbe quello appunto di mettere l'amministrazione del Monte, per il tempo transitorio, che è l'oggetto di questa legge, sotto l'azione diretta del Governo.

Si badi bene allo scopo di questa legge, e non si confonda il Monte quale esso era in passato ed è tuttavia, con quello che deve essere per virtù della legge che stiamo discutendo, la quale mira ad imprimere al Monte, per breve tempo, un carattere tutto eccezionale e transitorio; carattere che tanto più gli acquisa veste di istituto governativo e lo mette essenzialmente sotto l'azione diretta del Governo.

Non aggiungo altro. E siccome il Presidente del Consiglio non ammette via di mezzo fra l'accettare o il respingere la legge, io ritiro il mio emendamento, e dichiaro che voterò contro la legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno, io non ho che poche parole ad aggiungere.

Il Governo non vi fa una proposta di cosa nuova; domanda soltanto di accordare a quest'istituto per un anno la facoltà che aveva in passato; su questo fatto, su questa particolarità, nessuno ha saputo eccepire.

Sulle cose dette dagli onorevoli Senatori Miraglia, Borgatti e Astengo, siamo tutti d'accordo; sappiamo tutti che sono giustissime in teoria.

Ma qui bisogna tener conto di una situazione anormale. Si tratta di fare un'eccezione provvisoria.

Il progetto di legge non vi chiede che poco, e quando la domanda è così limitata, permettete che questa situazione anormale sia tolta.

Si dice di seguire le regole generali, e queste sono intangibili in teoria; ma in pratica non sono sempre prontamente applicabili.

Io credo e spero, che il Senato vorrà approvare il progetto ministeriale tale e quale gli è stato proposto.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Gadda raccomanda al Senato la proroga di un temperamento provvisorio. Ma non si tratta di allungare la vita ad una legge che sta per spirare, bensì d'innovare una legge che ha imperio, e non vi sono ragioni da divenire a tale innovazione.

Ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio che, respingendosi il progetto di legge, si vengono a chiudere le porte del Monte di Pietà. Per amore del cielo! Noi auguriamo vita prospera e lunga a questo Monte, le cui porte saranno sempre spalancate pei depositi volontari. E chi potrebbe restringere il diritto di un cittadino che vuole spontaneamente depositare i suoi tesori nel Monte di Pietà? La controversia che ci occupa riguarda soltanto i depositi necessari ed obbligatori, e per essi negare la guarentigia dello Stato, è una anomalia intollerabile in un Governo civile.

Nè mi smuovono le considerazioni politiche accampate dall'onorevole Presidente del Consiglio. Non bisogna allargar troppo il concetto politico tanto da invadere il campo della proprietà privata, e manometterne la sicurezza o la esistenza; e non creda l'onorevole Ministro delle Finanze che l'Ufficio Centrale abbia esaminato la questione soltanto nell'orizzonte sereno della scienza, prescindendo dallo stato attuale della società e dalla condizione degli uomini. Non bisogna aver pratica degli affari, per non rimaner convinto che le leggi debbono essere adatte ai bisogni sociali.

Ora, politicamente parlando, tutto concorre a far che si conservi in Roma l'attuale stato delle cose. E chi potrebbe consigliare una riforma che toglie ai cittadini romani una guarentigia di cui sono in possesso da circa tre anni, unicamente per salvare il Monte di Pietà? Col moltiplicarsi degli affari e dei negozi questa alma città si è risvegliata a nuova vita, e le nuove

istituzioni hanno dato il loro frutto salutare. Governo ed autorità costituite si son dati la mano per accreditare le nuove istituzioni, ed è stato benedetto il provvedimento legislativo che, introducendo la Cassa dei depositi e prestiti, ha messo i capitali depositati sotto la salvaguardia dello Stato. Disperda il Cielo l'augurio che ora e per l'avvenire lo Stato potesse mancare ai suoi impegni, come ben diceva l'onorevole Ministro delle Finanze. Ma adesso che i cittadini romani accompagnano coi loro voti la prosperità dello Stato, e confidenti nella sua solvibilità trovano tutta la guarentigia nei depositi necessari, perchè ritirare al Commercio, alle famiglie ed ai pubblici stabilimenti questa guarentigia, e dire da oggi in poi a tutti — *il vostro denaro depositato necessariamente sarà a vostro rischio e pericolo, e senza alcuna guarentigia dello Stato?*

E possono esservi considerazioni politiche per stabilire a Roma questo trattamento anomalo ed eccezionale? Considerazioni politiche per l'opposto consigliano a non far novità ed a conservare, per vedute di generale interesse, la guarentigia dello Stato pei depositi necessari ed obbligatorii. Nella capitale del Regno è di sana politica conservare e non di diminuire le guarentigie che si godono da tutti i cittadini sparsi sulla superficie del Regno.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io prego il signor Presidente del Consiglio a voler dare una spiegazione per mio schiarimento. Egli ha accennato che il Monte di Pietà di Roma non paga alcun interesse per i depositi volontari. Io bramerei sapere se non paga nemmeno interesse per i depositi necessari. A me è stato detto che non ne paghi; se ciò fosse, non sarebbe soltanto ingiusto, ma, a parer mio, sarebbe incostituzionale il presente progetto di legge.

Difatti attualmente in Roma, come in tutto il resto d'Italia, i depositi necessari producono interesse, e i depositi necessari non si fanno per volontà e a vantaggio di chi fa il deposito, ma si fanno nell'interesse dei terzi, e generalmente o di persone ignote, o di pupilli, o di mogli per sicurezza delle loro doti e via discorrendo. Tutti questi depositi necessari, dal 1870 in poi, in Roma, come in tutto il resto del Regno, fruttano un interesse. Conseguentemente l'adottare questo progetto di

legge equivale, nel suo risultato finale, a mettere un'imposta speciale sopra coloro, nell'interesse dei quali si devono fare i depositi necessari, un'imposta che corrisponde precisamente alla perdita dell'interesse che oggi giorno, in base ad una legge generale del Regno, hanno diritto di percepire e percepiscono dallo Stato coloro, nell'interesse dei quali, si debbono fare i depositi.

Supponete, o Signori, che si depositi dai Sindaci di un fallimento una somma da distribuirsi ai creditori; o che l'aggiudicatario di un fondo venduto all'incanto, depositi il prezzo proveniente dalla vendita; o infine si depositi dal tutore un capitale di spettanza del minore; in Roma, come in tutto il resto d'Italia, coloro ai quali sono dovute tali somme, ne percepiscono ora gli interessi.

Se all'incontro, per i depositi necessari, come mi è stato supposto, il Monte di Pietà di Roma non paga nessun interesse, avverrà necessariamente che dal giorno in cui andrà in esecuzione questa legge, tutti gli anzidetti depositi necessari non frutteranno alcun interesse, e quindi nella sostanza si sarà decretata una imposta speciale a beneficio speciale del Monte di Pietà di Roma e a carico speciale di coloro i quali sono soggetti ai depositi necessari.

Io vi domando, o Signori, se sia giusto che quando è in vigore in Roma una legge generale, la quale ha messo sul detto punto gli abitanti di Roma in eguale condizione a tutti i cittadini del Regno, vi domando se sia giusto, se sia costituzionale che, per favorire il Monte di Pietà di Roma, si stabilisca questa specie d'imposta a carico speciale di coloro, nell'interesse dei quali si debbono fare i depositi necessari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non avrei alcuna osservazione da contrapporre all'onorevole Senatore Astengo; ma gli dico: avrebbe egli il coraggio di provocare una crisi? Ebbene, la questione pratica è proprio questa, di provocare una catastrofe per questi stabilimenti. Se poi non ha questo coraggio, crede egli che sia molto diverso il caso quando si dovesse chiedere ai contribuenti il modo di restituire i depositi volontari e anche i prestiti che furono fatti da quegli stabilimenti? Queste sono questioni gravi, o Signori, ed io credo che il Senato vorrà riflettere ben bene prima di dare un voto contrario a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno più dimandando la parola, rileggo l'articolo unico della legge per metterlo ai voti.

Articolo unico.

« Il Monte di Pietà di Roma è autorizzato a ritenere e ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro nella città e provincia di Roma, secondo le norme che attualmente reggono l'ufficio del Banco dei depositi e prestiti annesso al medesimo.

» Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione d'ufficio ricevono depositi obbligatorii in denaro nella città e provincia di Roma, sono in facoltà di farne il versamento nel Banco dei depositi annesso al Monte.

» Nella Sessione prossima il Governo del Re, presenterà un apposito progetto di legge per ricondurre il Monte di Pietà di Roma al proprio istituto d'opera pia, e fino alla promulgazione della nuova legge, lo Stato posporrà i proprii, ai crediti dei terzi verso il Monte. »

Constando di un solo articolo questo progetto si rimanda allo squittinio segreto.

Si procederà ora all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare con rincrescimento che, stante la mancanza del numero legale, la votazione fatta è nulla, e perciò si dovrà rinnovare domani.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).